

Oggetto: modifica 142/2001 sul socio lavoratore.

Il Senato della Repubblica nella sua riunione del 5 febbraio ha definitivamente approvato il D.L. n. 848 in materia di occupazione e mercato del lavoro, che, all'art 9 contiene "Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142", che aveva riformato la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Facciamo fatica a capire la diretta attinenza della materia della cooperazione con i provvedimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, al centro dei contenuti del DDL 848, ma si è trattato, per coloro che intendevano riformare la legislazione cooperativa, di attaccarsi ad un autobus che passava, con un percorso ben definito e certo, cercando di portare a casa una linea di profonda innovazione rispetto al testo della 142. Le innovazioni apportate, con l'obiettivo dichiarato di salvaguardare il particolare status del socio lavoratore e la competitività delle cooperative, ci paiono invece orientate, essenzialmente all'indebolimento delle garanzie per il lavoratore, all'eliminazione di tutele, alcune delle quali assolutamente indispensabili proprio per combattere la cooperazione spuria, quella che basandosi su una peggiore condizione del lavoratore, smantella, di fatto, assetto e principi della cooperazione.

Esaminando nel merito, per quanto riguarda i nostri settori, le singole modifiche introdotte:

- a) all'articolo 1, comma 3, dove si affermava che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente

all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro”, **viene abolito il termine “distinto”**.

Lo scopo dichiarato è quello di evitare interpretazioni che non considerino la compenetrazione dei due rapporti, anche ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142, congiuntamente allo scopo di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro. Certamente la modifica non contribuisce a chiarire la situazione dato che l'eliminazione della distinzione, tra i rapporti di lavoro e il rapporto associativo e tra quello subordinato o autonomo, in mancanza di punti di riferimento certi, può determinare situazioni miste le più diverse per assetto e configurazione e quindi di difficile valutazione.

b) all'articolo 2, comma 1 viene aggiunto che **“ l'esercizio dei diritti di cui al comma III della legge 20 marzo '70 numero 300 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra Associazioni nazionali del movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.”**. Questo comma si aggiunge a quello precedente che prevede che “ai soci lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 300 con esclusione dell'articolo 18”.

Con tale modifica si intende, secondo le intenzioni degli estensori, attribuire un ruolo centrale e cogente agli accordi collettivi ai fini della **disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte dei soci lavoratori (titolo III della legge 300/ 70)**.

Resta da stabilire cosa succede in mancanza di tali accordi, secondo noi deve in ogni caso avere validità il titolo III e quindi l'esercizio dei diritti sindacali nell'ambito delle realtà cooperative. In caso contrario un elemento fondamentale, quello della libera espressione sindacale e della iniziativa nei luoghi di lavoro, verrebbero eliminati determinando una penalizzazione forte delle condizioni del lavoratore.

c) viene quindi modificato l'articolo 5, comma 2 della legge 142 che prevedeva che “le controversie relative ai rapporti di lavoro del socio lavoratore rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro.” La modifica apportata sostituisce l'intero comma e prevede che **“il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa**

relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”.

Questa modifica ci appare di particolare rilevanza e di grande pericolosità, innovando rispetto anche alla giurisprudenza anteriore alla legge 142, che già affidava al giudice del lavoro le problematiche attinenti al rapporto di lavoro delle società cooperative.

Si tratta ora di capire, anche in questo caso, **cosa si intenda per prestazione mutualistica**, se cioè ci si limiti a quanto attiene al rapporto associativo (comprendendo quindi il recesso e la esclusione), oppure si estenda a tutti gli aspetti del rapporto lavorativo, ponendo la vertenzialità per il riconoscimento dei propri diritti nell'ambito della titolarità del giudice ordinario, con i tempi più lunghi e con le procedure più complesse che la contraddistinguono.

Se l'interpretazione fosse quest'ultima, si determinerebbe un arretramento formidabile per il riconoscimento di quanto dovuto e derivante dalla prestazione lavorativa.

d) all'articolo 6, comma II dove si prevedeva che “il regolamento approvato dall'assemblea della cooperativa non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali” si è apportata, anche qui, una sostanziale modifica, prevedendo che **non si possa derogare relativamente “al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1”.**

È chiaro che la dizione precedente prevedeva esplicitamente il riconoscimento di tutte le forme di salario accessorio ed anche il rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali, mentre invece la dizione attuale limita ad un “trattamento economico minimo” di cui è molto incerta la definizione. Infatti tale previsione potrebbe escludere i trattamenti integrativi al minimo (premi, erogazioni di secondo livello, integrativi regionali, ecc), mentre è ben difficile immaginare la legittimità dell'esclusione di istituti contrattuali direttamente collegati al "minimi" come, ed esempio, gli scatti di anzianità, 13a e 14a mensilità ecc. Più chiaro è l'intento di limitare il riferimento contrattuale ai soli istituti economici, anche se sono ben pochi gli istituti normativi che non abbiano anche un riflesso economico.

e) all'articolo 6, comma 1, infine, si stabilisce che il regolamento sulla tipologia dei rapporti di lavoro, in forma alternativa (qui non è stata modificata la alternatività soppressa all'art. 1), con i soci lavoratori debba

essere **definito entro il 31 dicembre 2003**, prorogando così il termine previsto dalla 142.

Anche in questo caso la proroga di un anno per la approvazione dei regolamenti costituisce una penalizzazione delle cooperative più serie che vi hanno già provveduto.

Che cosa succederà in questo anno di proroga, visto che alcuni si sono già obbligati col regolamento a rispettare parametri di trattamento dei soci-lavoratori che altri hanno la possibilità di disattendere per altri 11 mesi, alterando in modo inaccettabile le condizioni di concorrenzialità tra le diverse realtà cooperative?

Su questo assetto di modifiche, che riguardano la cooperazione che opera nel comparto dei trasporti, si inserisce l'intesa che, relativamente al facchinaggio, al trasporto ed alla logistica, è stata raggiunta tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni del movimento cooperativo, che **mantiene, in quanto pattizia, la propria validità** e che impegna quindi al rispetto contrattuale, secondo le norme del protocollo di attuazione raggiunto, tutte le realtà cooperative aderenti alle tre centrali cooperative.

Per riassumere le considerazioni sopra espresse, la nostra valutazione sulle modifiche apportate è che si tratta in sostanza di misure ambigue e sovente contraddittorie, che hanno visto solo la consultazione delle Centrali Cooperative, alcune delle quali si sono particolarmente sbilanciate in direzione della compressione del ruolo del Sindacato, nonché della eliminazione delle tutele previste dalla legge 142 per il socio lavoratore.

Resta la necessità, per il Sindacato, a livello centrale e periferico, di un impegno particolare per riuscire a costruire contrattualmente e pattizamente soluzioni che eliminino le contraddizioni e le ambiguità riscontrate e per ottenere nelle varie categorie e nelle singole realtà cooperative elementi di tutela che, senza mortificare la competitività e le prospettive di crescita della cooperazione, riescano ad assicurare migliori condizioni di lavoro e di retribuzione ai soci lavoratori.

Alleghiamo copia della legge 142/ 2001 come risulta dalle modifiche approvate.

Le SEGRETERIE NAZIONALI

FILT-CGIL
Sommariva

FIT-CISL
Zotti

UILTRASPORT
Carcassi